

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 61 DEL 04.08.2022

PORTO DI ANCONA - ESECUZIONE DI INDAGINE GEOFISICA MEDIANTE GEORADAR GPR PRESSO LA BANCHINA N. 4/5

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia

portuale, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lett. f) della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del

31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6, co. 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema

Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di

bilancio e finanziaria;

CONSIDERATO che l'art. 8, co. 3, lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente

dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative

norme di attuazione;

VISTO il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO ancora l'art. 6, co. 4, lett. a) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale

all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle

condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTI il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di

cui in particolare gli artt. 5, 6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione

del medesimo Decreto;

CONSIDERATO che con Delibera Commissariale n. 13 del 24/01/2022 è stato dato avvio al

procedimento amministrativo relativo ai lavori di "Elettrificazione della banchina n.

4/5" nel porto di Ancona;



Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

CONSIDERATO che, nell'ambito della redazione della progettazione, si pone la necessità di effettuare

un'indagine geofisica mediante georadar GPR per individuare e localizzare i

sottoservizi e le strutture di banchina;

POSTO che l'esecuzione di tale intervento comporterà la temporanea occupazione di una

porzione di suolo demaniale attualmente adibita alla sosta nonché alla pubblica

circolazione viaria;

RITENUTO pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della

sicurezza fisica dei lavoratori tutti, di dover emanare il presente provvedimento, ciò affinché per l'intervento in argomento possa essere recata una disciplina specifica

con contestuale interdizione ad ogni uso dello spazio demaniale all'uopo interessato;

SENTITO al riguardo il Dirigente Tecnico di questa Autorità, ciò anche per le funzioni

segretariali ad egli temporaneamente attribuite con Decreto presidenziale dello

stesso Ente n. 95/2022;

RENDE NOTO CHE

- nel porto di Ancona, dalle ore 06:00 alle ore 24:00 del giorno 10/08/2022, per conto di questo Ente, verrà effettuata una indagine geofisica mediante tecnologia georadar da parte della Società "GECO S.r.l.", via Osoppo n. 38, Falconara Marittima (AN), finalizzata all'individuazione dei sottoservizi di banchina e del piazzale prospiciente;
- tale attività, per le esigenze operative della connessa delimitazione dell'area di intervento, comporterà la temporanea occupazione di una porzione di suolo demaniale normalmente adibita alla sosta ed alla circolazione viaria pubblica;

TUTTO CIÓ PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA

ART. 1

Durante l'esecuzione dell'indagine di cui nelle premesse, lo spazio demaniale all'uopo interessato, evidenziato in colore rosso nell'elaborato planimetrico allegato al presente provvedimento, è interdetto ad ogni uso e a qualunque accesso, ivi inclusa la sosta e la circolazione di qualunque persona e veicolo, ad eccezione del transito dei veicoli dei passeggeri destinati all'imbarco a bordo dei traghetti ormeggiati all'altezza del tratto ricompreso tra l'area di sosta dedicata alle merci pericolose ed il lato mare della banchina n. 4 e dei Tir nell'impianto portuale denominato facility 2B che dovrà essere consentito dalle ore 13.30 alle ore 21.00 ca.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata alle attività in questione.

ART. 2

Per l'intera durata dell'indagine di cui nelle premesse, lo spazio demaniale all'uopo impegnato resterà nella totale custodia del competente soggetto appaltatore.

A tal proposito è stabilito che detto spazio risulterà correttamente delimitato e segnalato, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi alla circolazione viaria locale, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato e integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 3

Ai fini dell'intervento in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, in particolare il D.Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione delle attività previste;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dell'intervento in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le attività medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dall'intervento secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 20 del 20/12/2012;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dell'intervento in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

Visto:

IL DIRIGENTE TECNICO Ing. Gianluca Pellegrini

